



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 5, D.L. 1/2021 (“MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTI COVID-19 PER I SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ASSISTITE”)

Il Presidente del Tribunale, in accordo con i Giudici della Sezione Civile, Gruppo II, adotta le seguenti linee guida.

In base all'art. 5, D.L. 1/2021, si distinguono le seguenti ipotesi, in considerazione della situazione in cui si trova la persona da vaccinare:

1) Persona incapace di esprimere un consenso informato, in favore della quale è già stato nominato un tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017, prontamente reperibile

Il consenso informato alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 è espresso dal tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017, secondo le modalità di cui al comma 3 del d.l. 1/2021, ferma la necessità di valorizzare la residua volontà dell'incapace e ferma la rilevanza di eventuali “disposizioni anticipate di trattamento”.

In tal caso, il consenso **NON deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la convalida.**

2) Persona incapace di esprimere un consenso informato, priva di un tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017, oppure quando questi non è prontamente reperibile

Il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui la persona da vaccinare è ricoverata o, in difetto, il direttore sanitario della ASL (o suo delegato), accertato che la persona da vaccinare è incapace di esprimere un consenso informato, accertato che il vaccino anti Covid-19 è idoneo a tutelarne la salute e preso atto dell'inesistenza del (o dell'impossibilità di reperire entro 48 ore il) tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017,

2.1 se il coniuge, la parte dell'unione civile, la persona stabilmente convivente o - in difetto - il parente più prossimo entro il terzo grado ACCONSENTE alla somministrazione del vaccino anti Covid-19

e non risultano “disposizioni anticipate di trattamento” in senso contrario, esprime il consenso informato, senza necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, ferma la necessità di valorizzare la residua volontà dell’incapace;

2.2 se il coniuge, la parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o - in difetto - il parente più prossimo entro il terzo grado NON ACCONSENTE alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, può ricorrere al Giudice Tutelare per essere autorizzato a somministrare ugualmente il vaccino anti Covid-19;

2.3 se il coniuge, la parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o - in difetto - il parente più prossimo entro il terzo grado È IRREPERIBILE, deposita, tramite l’indirizzo PEC volgiurisdizione.tribunale.alessandria@giustiziacert.it, una richiesta di convalida (datata e sottoscritta), che non potrà essere collettiva, ossia riferita a più persone da vaccinare, nella quale (a) indica:

(a.1) il proprio nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,

(a.2) la propria qualità (e.g. “direttore sanitario” o “responsabile medico”),

a.3) il nome, il cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita della persona da vaccinare,

(a.4) il luogo di residenza della persona da vaccinare,

(a.5) il luogo in cui la persona da vaccinare è ricoverata e

(a.6) l’indirizzo PEC al quale dovrà essere comunicato il decreto di convalida;

(b) dichiara:

(b.1) che la persona da vaccinare non è in condizioni di esprimere un consenso informato alla somministrazione del vaccino anti Covid-19;

(b.2) se risultino (o meno) “disposizioni anticipate di trattamento” e - nel caso risultino - quale sia il loro contenuto;

(b.3) che, in favore della persona da vaccinare, non è stato nominato un tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017 o, in alternativa, che non è stato possibile reperire il tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario ex art. 4, L. 219/2017 della persona da vaccinare, pur avendo svolto - per almeno 48 ore - idonee ricerche;

(b.4) che non è stato possibile reperire il coniuge, la parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o - in difetto - il parente più prossimo entro il terzo grado, pur avendo svolto idonee ricerche o, in alternativa, che il coniuge, la parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o - in difetto - il parente più prossimo entro il terzo grado ha dichiarato di non essere disponibile ad occuparsi della questione;

(c) chiede “*la convalida del consenso alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami*”

e (d) allega:

(d.1) copia di un certificato medico, datato e sottoscritto, nel quale, indicate le principali patologie da cui è affetta la persona da vaccinare, è attestata *sia* la sua incapacità di esprimere un consenso informato *sia* l’opportunità di procedere alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, a tutela della sua salute,

(d.2) copia del proprio documento d’identità

e *(d.3)* copia del documento d’identità e della tessera sanitaria della persona da vaccinare, fermo restando che si potrà procedere alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 allorché il provvedimento del Giudice Tutelare non pervenisse entro 96 ore dall’invio della richiesta di convalida.

Si dispone la pubblicazione delle linee guida suesposte sul sito Internet del Tribunale e la diramazione alle Direzioni sanitarie delle ASL AL e AT.

Il Presidente del Tribunale

dott. Antonio Marozzo